



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 50 DEL 14-04-2022***

Oggetto: Enerinnovabile srl - FV Graniti - Istanza di PAUR per impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da realizzare in territorio di Brindisi.

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

**Premesso che:**

- con nota in atti al prot. n. 23465 del 13/07/2021 la società proponente ENERINNOVABILE SRL (Palermo -90141, via xx settembre 69 enerinnovabile@pec.it) presentava istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da realizzare in territorio di Brindisi*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 24136 del 19/07/2021, dava avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021, in atti al prot. n. 21323 del 25/06/2021;
  - o ARPA – da ultimo nota prot. n. 52533 del 23/07/2021;
  - o Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – nota prot. n. 11370 del 23/07/2021;
  - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 13258 del 23/07/2021;
  - o ENAC – nota prot. n. 85309 del 27/07/2021;
  - o RFI – nota prot. n. 272 del 04/08/2021;
  - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 12364 del 09/08/2021;
  - o SNAM – nota prot. n. 279 del 17/08/2021;
  - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - nota prot. n. 11066 del 19/08/2021;
  - o Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 23466 del 24/08/2021;
  - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici – nota prot. n. 10005 del 24/08/2021;
  - o FSE - nota prot. n. 796 del 11/08/2021;
  - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 7998 del 01/09/2021;
  - o Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III – nota prot. n. 143762 del 23/09/2021;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 26121 del 04/08/2021, ha chiesto la proroga di 60 giorni per dare riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati.
- con nota in atti al prot. n. 33441 del 19/10/2021 il proponente ha chiesto la riattivazione del procedimento in parola;
- con nota prot. n. 33481 del 19/10/2021 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 33930 del 22/10/2021 questo Servizio ha Convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 40015 del 10/12/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 40875 del 20/12/2021 ha chiesto una proroga di 30 giorni per dare riscontro agli Enti interessati;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 1442 del 17/01/2022 ha dichiarato di aver dato riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 2144 del 24/01/2022, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione nonché l'acquisizione dei

- pareri, nullaosta, concessioni, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione e gestione dell'impianto ai fini del rilascio del PAUR;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 6585 del 28/02/2022, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
    - Aeronautica Militare – nota prot. n. 50822 del 28/10/2021
    - Comune di Brindisi – nota prot. n. N114807 del 10/11/2021;
    - Decimo Reparto infrastrutture – nota prot. n. 17339 del 15/11/2021;
    - Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi – nota prot. n. 35190 del 03/11/2021
    - MISE Div X – nota prot. n. 35270 del 24/11/2021;
    - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 28884 del 27/12/2021;
    - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 1381 del 12/01/2022;
    - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 245 del 12/01/2022;
    - MISE Div III – nota prot. n. 3043 del 31/01/2022;
    - Aeronautica Militare – nota prot.n . 4827 del 31/01/2022;
    - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 1268 del 08/02/2022;
    - Ufficio Espropri della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 4211 del 09/02/2022;
    - ARPA – nota prot. n. 9603 del 09/02/2022;
    - ANAS -nota prot. n. 79986 del 09/02/2022;
    - Autorità Idraulica – nota prot. n. 2410 del 09/02/2022;
    - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 1207 del 10/02/2022
  - come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi:
    - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
    - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
      - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
      - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
    - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Servizio Agricoltura, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
    - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando *NON* soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
  - questo Servizio con nota prot. n. 8877 del 17/03/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

*di accesso ai documenti amministrativi*”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a che il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;


- il proponente con nota in atti al prot. n. 10017 del 28/03/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.

Tutto quanto sopra premesso,


- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
  - o il progetto dell'impianto “FV-Graniti”, di potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp, è localizzato nel comune di Brindisi (BR) località “Moina”, censito al N.C.T. al foglio 160 particelle 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 132, 140, 141, 142, 167, 168 e 169, per un'estensione complessiva pari a 5 ha 99 are 79 ca, 59.979 mq
  - o l'impianto sarà dotato di strutture ad inseguimento monoassiale, cosiddetti inseguitori di tilt, con movimentazione +/-55 °;
  - o il proponente intende svolgere l'attività di coltivazione tra le interfile dei moduli fotovoltaici, avvalendosi di mezzi meccanici;
  - o installare una fascia arborea perimetrale (mediante, ad esempio, il riutilizzo delle piante di olivo provenienti dal sito e di altre essenze arboree tipiche del territorio), con funzione anche di mitigazione visiva;
  - o l'altezza minima da terra dei pannelli fotovoltaici è di 3,10 m quando sono in posizione orizzontale e di 1,50 m quando sono piegati al massimo, pertanto lo spazio libero minimo tra due file di pannelli oscilla all'incirca tra 4,50 m a metà giornata e 7,70 m nelle fasi successive al sorgere del sole e in quelle precedenti al tramonto;
  - o nelle interfile dei pannelli è prevista la coltivazione di prodotti agricoli, da parte di una società/cooperativa agricola del luogo;
  - o si prevedono altresì:
    - la realizzazione di una fascia di mitigazione larga 5 m dove verranno messi a dimore degli olivi produttivi nel rispetto della vocazionalità del territorio al fine di schermare visivamente l'impianto;
    - dei passaggi previsti lungo la recinzione perimetrale (ogni 100 m circa);
    - un'area da destinare al rimboschimento sarà pari a circa 1.50 ha.

**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistemi fotovoltaici;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).



**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 9603 del 09/02/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 1268 del 08/02/2022 ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR per le motivazioni di seguito riportate:
  - o il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "**Campagna brindisina**";
  - o il progetto presenta specifici contrasti con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del PPTR; la realizzazione del cavidotto non è ammissibile nell' UCP "**Area di rispetto delle componenti culturali e insediative**" ai sensi dell'art. 82 co. 2, lett. a4);
  - o oltre agli specifici contrasti con le NTA del PPTR in corrispondenza dell' "*Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*", l'intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche;
  - o con riferimento alle *componenti idrogeomorfologiche*, si evidenzia che l'impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, limitando altresì l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua;
  - o con riferimento alle *componenti ecosistemiche ed ambientali*, l'area dell'impianto compromette la conservazione dei paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
  - o con riferimento alle *componenti antropiche e storico-culturali* ed, in particolare, alle componenti visivo-percettive, si rappresenta che i campi fotovoltaici, con i relativi cabinati prefabbricati sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali le masserie storiche che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale;
  - o il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio rurale quale quello della **Campagna Brindisina** caratterizzata da grandi spazi aperti con una significativa presenza di seminativi non irrigui e colture permanenti. L'inserimento di un elemento incongruo quale, quello dell'impianto fotovoltaico, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, anche per la vicinanza a testimonianze della stratificazione insediativa con cui l'impianto dialoga anche nella percezione visiva;
  - o considerato lo stato attuale dei luoghi si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della **Campagna Brindisina**, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- il **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** con nota prot. n. 1381 del 12/01/2022 esprime parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
  - o la realizzazione dell'impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, oliveti, frutteti, vigneti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
  - o l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina;
- il **Comune di Brindisi** con nota prot. n. 14807 del 10/11/2021 esprime parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
  - o l'intervento prevede sottrazione di suolo agricolo di rilevante consistenza (6 ha circa) destinandolo ad un uso produttivo-industriale; le NTA del PRG vigente ammettono, in

dette zone, attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e pertanto un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente.

**Considerato altresì che:**

- le attività connesse all'agricoltura verranno gestite in conto terzi a conferma della non organicità di tali attività con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
  - l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione";
  - "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- l'art 65 comma 1-quinquies della L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 prevede che *«L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»;*

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento degli animali e insetti.

**Considerato che,** in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- in relazione al parere reso dal Servizio Agricoltura della Regione Puglia:
  - il proponente fa presente che le considerazioni e le valutazioni rese non tengono conto di un aspetto dirimente, ossia che il Progetto è relativo a un impianto di tipo "agro-fotovoltaico" e non a un impianto fotovoltaico "a terra di tipo tradizionale", come si evince peraltro dalla lettura delle considerazioni finali che hanno fondato il parere non favorevole e dall'analisi della giurisprudenza richiamata a sostegno delle stesse;
  - l'integrazione del sistema fotovoltaico all'agricoltura permette infatti di proteggere le colture dagli aumenti di temperatura durante le ore diurne e, ugualmente, dalle forti e repentine riduzioni delle temperature nelle ore notturne; inoltre, l'ombreggiamento dovuto alla presenza dei pannelli, genera una riduzione della domanda di acqua irrigua richiesta per la crescita e lo sviluppo delle piante, riducendo contestualmente il rischio di riduzione della produzione a seguito di eventuali eventi di siccità e/o a repentini cambiamenti climatici;
  - in termini di occupazione di suolo, si rileva che su una superficie totale nella disponibilità del Proponente pari a 5 ha 99 are e 79 ca, considerando la proiezione al suolo delle vele

- fotovoltaiche con inclinazione a 0°, si ottiene un ingombro effettivo di circa 1 ha 69 are 27 ca, area che rappresenta di fatto, unitamente alle opere accessorie necessarie al funzionamento dell'impianto (aree destinate alla viabilità interna e all'installazione dei locali tecnici) pari a 29 are 24 ca, l'area effettivamente imputabile alla sottrazione di suolo agricolo, per un totale pari a 1 ha 98 are 51 ca. L'occupazione di suolo risulta pertanto prevalentemente destinata alle opere agronomiche produttive e di rinaturalizzazione, per una percentuale di circa il 70%;
- in merito alla presenza dei sopracitati alberi di olivo, appartenenti alla specie *Olea Europea*, verificato e rilevato che non si tratta di specie tra quelle riportate nell'elenco Nazionale degli Alberi Monumentali; essi risultano essere compatibili all'espianto e al reimpianto, da proposta progettuale presentata dalla Proponente gli stessi sono destinati ad essere ricollocati all'interno dello stesso sito, senza in alcun modo inficiarne la producibilità;
- in relazione al parere reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia:
- il proponente si rende disponibile alla modifica della suddetta soluzione di connessione al fine di risolvere la rilevata incompatibilità (ad esempio interrando la linea elettrica);
  - la stessa Regione specifica che le strutture e le componenti del PPTR non riguardano in alcun modo le aree di Progetto ma unicamente le "aree prossime all'impianto", risultando perciò, rispetto allo stesso, del tutto inconferenti;
  - la Regione, nella medesima nota, con riferimento all'area interessata dal Progetto, afferma che la stessa si inserisce in un contesto "già fortemente compromesso [nelle componenti ecosistemiche e ambientali] dalla presenza di altri impianti fotovoltaici" con ciò, di fatto, confermando la corretta scelta localizzativa che, tuttavia, nel seguito della nota essa stessa contesta. Tale discrasia, tuttavia, sembrerebbe trovare motivazione nell'erroneo presupposto da cui muovono tutte le considerazioni riportate nella nota della Regione, ovvero che si tratti di un impianto "a terra di tipo tradizionale" e non (come invece è) di un impianto di tipo "agro-fotovoltaico";
  - la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento all'interno della quale sussumere il Progetto in esame, non sia quella afferente la casistica degli impianti fotovoltaici a terra di tipo tradizionale ma la tipologia di impianti agro-fotovoltaici che è connotata da un evidente favor tanto a livello disciplinare quanto in sede di applicazione pretoria;
- in relazione al parere reso da ARPA:
- si è limitata all'utilizzo, per tutti e 3 i punti contestati, alla formulazione di un formulazione "Permane la criticità";
  - l'insussistenza della principale criticità manifestata da ARPA, ovvero quella relativa all'asserito superamento dell'IPC, oltre ad essere stata ampiamente chiarita dalla Proponente nelle proprie precedenti osservazioni, è stata, inoltre, affermata di recente anche dal TAR Puglia, Lecce, nella citata sentenza, n. 248 del 11 febbraio 2022;
- in relazione al parere espresso dal Comune di Brindisi:
- il Comune di Brindisi ha espresso parere non favorevole al Progetto in ragione: (i) dell'interferenza della linea aerea MT con un UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici) del PPTR nonché con il metanodotto TAP, (ii) di una "sottrazione di suolo agricolo di rilevante consistenza" nonché (iii) di una incompatibilità con le NTA del PRG vigente;
  - con riferimento alle rilevate interferenze di alcuni pali di sostegno della prevista linea aerea MT con l'area di rispetto della Masseria Moina, il Comune – come gli sarebbe dovuto – non indica alcuna possibile soluzione al riguardo;
- in merito alla presenza del metanodotto TAP la Società ha rispettato, in fase di progettazione, tutte le prescrizioni specifiche relativamente all'infrastruttura inoltre il proponente ha altresì inviato all'Ente gestore – a mezzo PEC e mettendo in copia anche codesta Amministrazione – tutta la documentazione specifica del progetto presentato; la Società si dimostra disponibile al ricollocamento di eventuali elementi interferenti con le fasce di rispetto che dovessero risultare incompatibili con l'infrastruttura sopra citata che, allo stato, lo si ribadisce, non sono state rilevate dall'Ente gestore pienamente edotto del progetto;
- in merito alle conclusioni finali si ritiene necessario sottolineare che la scelta della scrivente di optare per un impianto di tipo agro-fotovoltaico nasce proprio dall'esigenza di ridurre al minimo l'occupazione di suolo e connettere l'opportunità di produrre energia pulita all'attività agricola, disincentivando l'abbandono dei terreni agrari.

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità'.

**Dato atto che:**

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con

gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;

- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....";
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *"nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;
- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la "disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" disponendo, al comma 8 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all'art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
  - 1. nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

### **Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 6585 del 28/02/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 8877 del 10/03/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all’utilizzazione delle aree agricole dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Servizio Agricoltura, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla ENERINNOVABILE SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

**Ritenuto infine** che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da realizzare in territorio di Brindisi”* presentato da ENERINNOVABILE SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

#### NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 14/04/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 14/04/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993